MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE **Gestione Governativa** FERROVIA CIRCUMETNEA *** PRIMO CONTRATTO APPLICATIVO PER LA FORNITURA, MESSA IN SERVIZIO E MANUTENZIONE FULL SERVICE DI N. 7 UNITÀ DI TRAZIONE DIESEL-ELETTRICHE PER LA LINEA A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA FERROVIA CIRCUMETNEA - CIG 9375694B70 - CUP C60H19000000003 -CUP C60J20000000001 *** TRA il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Diresione Generale per il trasporto pubblico locale, Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, Partita IVA 00132330879, in seguito per brevità indicata come "FCE", con sede in Catania, via Caronda 352/A, in questo atto rappresentato dal ______, nato a _____, il giorno ______, nella sua qualità di Direttore Generale della Gestione medesima, giusta delega n del E la Ditta ______, Partita IVA ______, in seguito per brevità indicata come "Fornitrice", con sede in ______, via ______ n. _____, in questo atto rappresentata dal Sig. _______, nato a il _____ e domiciliato per la carica a _____ 1/29

presso la sede della Società medesima, nella sua qualità di come	
risulta dal, rilasciato in data, che si	
allega al presente atto sub "A",	
PREMESSA	
Il presente contratto si compone di due distinte parti denominate:	
1. Primo contratto applicativo - PARTE PRIMA - per la fornitura, messa in servizio	
di n. 7 unità di trazione diesel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della	
ferrovia circumetnea;	
2. Primo contratto applicativo - PARTE SECONDA - per il servizio di manutenzio-	
ne Full Service in qualità di SRM dei convogli forniti per i 2 anni successivi alla	
fine del periodo di garanzia fino al 5 anno di manutenzione, con estensione op-	
zionale per ulteriori 5 anni fino al 10 anno e per ulteriori 5 anni fino al 15 anno.	
TUTTO CIÒ PREMESSO	
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra	
costituite, convengono e stipulano quanto segue:	
PARTE PRIMA	
FORNITURA, MESSA IN SERVIZIO DI N. 7 UNITÀ DI TRAZIONE DIESEL-	
ELETTRICHE PER LA LINEA A SCARTAMENTO RIDOTTO DELLA FERRO-	
VIA CIRCUMETNEA	
Art. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA	
La Ditta, sulla base dell'Accordo Quadro stipulato ed a fronte del	
presente primo Contratto Applicativo, fornirà alla FCE n.7 (sette) unità di trazione	
diesel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della FCE, con le caratteristiche	
previste nell'allegato Capitolato Tecnico ed integrate e/o modificate dall'offerta	
dell'Appaltatore ed accettate dalla FCE nonché secondo i patti e le condizioni previ-	
2/29	

ste nel presente contratto e nell'Accordo Quadro stipulato che qui si intendono inte-	
gralmente riportati.	
ART. 2 IMPORTO DELLA FORNITURA	
Sulla base dell'offerta presentata dall'Appaltatore, l'importo complessivo della for-	
nitura ammonta ad € , (euro), escluso IVA, derivan-	
te dal costo unitario offerto (€,) per il numero di Unità di Trazione	
da fornire (comprensivo del costo dei ricambi pari al 1% del costo della Unità di	
Trazione).	
L'importo come sopra determinato comprende tutte le spese per consegnare, presso	
uno dei depositi della Ferrovia Circumetnea siti in provincia di Catania, ed immette-	
re in esercizio le Unità di Trazione oggetto del contratto.	
È prevista la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e dal D.L. n. 50 del	
17.05.2022.	
ART. 3 CAUZIONE PER LA FORNITURA	
A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con il presente	
contratto l'Appaltatore ha prestato la cauzione di €,	
(), pari al% dell'importo contrattuale della fornitura al netto	
dell'IVA, mediante prestata da, come	
risulta dalla polizza n del che in copia si allega al presente	
atto sub "B".	
La suddetta cauzione sarà svincolata, in unica soluzione, dopo l'emissione del certi-	
ficato di verifica di conformità.	
	[
ART. 4 COLLAUDI TECNICI	
ART. 4 COLLAUDI TECNICI I collaudi tecnici saranno eseguiti nei tempi e con le modalità di cui al capitolato	

ART. 5 CONSEGNA E PENALITÀ	
Le Unità di Trazione oggetto della fornitura, dovranno essere consegnate presso un	0
dei depositi della Ferrovia Circumetnea siti in provincia di Catania, secondo il piar	0
di consegne offerto in gara dall'Appaltatore, che si allega al presente atto sub "C	,
che avrà decorrenza dalla data di ricezione della PEC con la quale sarà comunica	a
all'Appaltatore l'avvenuta approvazione del presente contratto.	
Per ogni giorno naturale di ritardo della consegna, anche qualora tale ritardo sia de	n-
vuto a collaudi negativi da parte dei tecnici incaricati da FCE, rispetto al termine o	li
cui sopra, si applicherà una penale dell'1‰ (uno per mille) sull'importo netto con	-
trattuale.	
Qualora il ritardo riguardi, non l'intero lotto, ma uno o più delle Unità di Trazion	е
da fornire, la penale sarà calcolata comunque sul valore dell'importo netto contra	:-
tuale dell'intero lotto.	
La penalità non potrà superare in ogni caso, il limite del 10% (dieci per cento)
dell'importo netto globale della presente fornitura.	
Qualora il ritardo sia tale da comportare una penale superiore, la FCE ha facoltà, pi	r
applicando la penale massima, di rifiutare la fornitura, intendendosi, in tale case	0,
risolto l'Accordo Quadro e restando inoltre incamerata a favore della FCE la cauzio) -
ne definitiva prestata.	
Il termine di consegna potrà essere prorogato dalla FCE, con decisione non impo	-
gnabile, quando cause di forza maggiore dovessero impedirne il rispetto da par	e
dell'Appaltatore. Questo é tenuto a chiedere la proroga con apposita domanda prim	a
della scadenza del termine di fornitura, precisando dettagliatamente e documentano	0
i motivi che giustificano il ritardo.	
Relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi RAM al termine del perio)-
4/29	

do di rilevamento come definito al capitolo 14.2 del Capitolato Tecnico si appliche-	
ranno le seguenti penali:	
Affidabilità - per ogni "anormalità di esercizio" (a) superiore al valore offerto in fase	
di gara, conteggiata secondo quanto previsto al capitolo 14.4 del Capitolato Tecnico,	
sarà applicata una penale di €50.000,00 (euro cinquantamila/00).	
Disponibilità - per ogni punto di riduzione dell'indice di disponibilità (A) offerto in	
fase di gara, conteggiata secondo quanto previsto al capitolo 14.6 del Capitolato	
Tecnico sarà applicata una penale di €50.000,00 (euro cinquantamila/00).	
FCE può svolgere, in ogni momento e fino alla scadenza del periodo contrattuale di	
garanzia verifiche e controlli diretti ad accertare le attività e gli interventi preventivi	
e correttivi che si rendano necessari a consentire la circolazione dei treni, e	
l'Appaltatore è tenuto, a tal fine, a fornire la più ampia collaborazione per facilitare	
le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte di FCE o dei soggetti da	
essa indicati. Le tempistiche per l'effettuazione degli interventi preventivi sui veicoli	
dovranno essere concordate tra il direttore dell'esecuzione nominato da FCE o un	
suo delegato ed il referente unico dell'Appaltatore o un suo delegato.	
I fermi macchina saranno opportunamente verbalizzati e documentati.	
Per gli interventi preventivi, in caso di ritardo della riconsegna del veicolo oltre i	
tempi di fermo macchina concordati e verbalizzati è prevista una penale di €50 (eu-	
ro cinquanta/00) per ogni ora di ritardo oltre i tempi previsti per l'intervento.	
In caso di guasto del rotabile che provochi un fermo macchina del convoglio, i sog-	
getti responsabili di FCE provvederanno a darne comunicazione mediante posta	
elettronica certificata (Pec) all'Appaltatore il quale dovrà provvedere tempestiva-	
mente all'invio, presso gli impianti della sede ferroviaria FCE, del proprio personale	
operativo per la risoluzione del guasto.	
5/29	

Nel caso in cui il fermo macchina abbia durata superiore a otto giorni naturali e con-	
secutivi a partire dal giorno di segnalazione del guasto, FCE provvederà ad applicare	
una penale di €1.000,00 (euro mille/00) per ogni giorno di fermo macchina del vei-	
colo successivo all'ottavo giorno.	
Gli importi delle penali che dovessero eventualmente applicarsi nel modo sopra de-	
scritto, saranno trattenuti dai corrispettivi dovuti al primo atto contabile successivo	
all'applicazione della penale ed in mancanza sulle polizze a garanzia.	
ART. 6 GARANZIE	
L'Appaltatore è obbligato a produrre una polizza assicurativa di responsabilità civile	
per danni a terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione della fornitura, per una som-	
ma assicurata pari all'importo contrattuale della fornitura al netto dell'IVA che tenga	
indenne la FCE da tutti i rischi da qualsiasi causa determinati e che copra i danni	
subiti dalla stessa FCE a causa del danneggiamento o della distruzione totale o par-	
ziale di vetture, impianti o opere della FCE verificatisi nel corso dell'esecuzione	
dell'affidamento nonché a copertura della responsabilità civile per danni causati a	
terzi, con un massimale minimo assicurato pari a € 1.000.000,00 (euro unmilio-	
ne/00), dalle Unità di Trazione fornite dall'appaltatore e dalle attività di manuten-	
zione, ivi inclusi i dipendenti della FCE, per cause dipendenti da vizi e difetti delle	
Unità di Trazione e con validità non inferiore alla durata delle prestazioni. Restano	
comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto al massimale assicura-	
to.	
La copertura assicurativa ha decorrenza almeno dalla data di consegna della prima	
automotrice come dai tempi fissati in sede di offerta e cessa alla data di emissione	
del certificato di verifica di conformità della fornitura oggetto del contratto.	
L'Appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli	
6/29	

obblighi contrattuali e l'estinzione di tutte le sue posizioni debitorie inclusi i versa-	
menti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la manodopera impe-	
gnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavo-	
ro.	
La polizza assicurativa deve essere trasmessa dall'Appaltatore almeno 10 giorni	
prima della consegna delle prestazioni. La mancata stipula di detta polizza e/o il	
mancato mantenimento della stessa per tutta la durata della fornitura, determinerà	
l'escussione delle garanzie in atto e legittimerà la FCE a risolvere l'Accordo Quadro	
in danno dell'Appaltatore. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità	
dell'Appaltatore.	
L'Appaltatore è obbligato a produrre alla Stazione Appaltante, prima dell'emissione	
del certificato di verifica di conformità relativo alla sola fornitura, una polizza di	
assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per difetti, mal-	
funzionamenti o guasti con decorrenza dalla data di emissione del certificato di veri-	
fica di conformità e per la durata di dieci anni, con massimale pari al 10% (dieci per	
cento) dell'importo della fornitura.	
Le garanzie assicurative prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva an-	
che i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. In caso di raggrup-	
pamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presenta-	
te dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la re-	
sponsabilità solidale fra le imprese.	
Eventuali importi o percentuali di franchigia contenute nelle polizze di assicurazione	
di cui sopra non sono mai e in nessun caso opponibili alla FCE.	
Nelle polizze si dovrà garantire che, qualora a seguito di denuncia di FCE	
l'Appaltatore non eseguisse quanto necessario per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le	
7/29	

difformità, o qualora FCE, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere auto-	
nomamente all'esecuzione di detti interventi, dandone avviso all'Appaltatore nella	
denuncia dei vizi, la compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne FCE da tutti gli	
oneri sopportati in conseguenza.	
Resta altresì inteso che per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o	
riparati dall'Appaltatore in applicazione di quanto precede, decorrerà, a partire dalla	
data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno	
12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento dell'originario termi-	
ne di garanzia di 3 (tre) anni.	
La liquidazione della rata di saldo della fornitura è in ogni caso subordinata alla	
stipula delle polizze di cui al presente articolo.	
ART. 7 PAGAMENTI	
L'importo di fornitura di ciascuna Unità di Trazione, come indicato al precedente	
art. 2, solo ai fini della contabilizzazione in corso d'opera viene, indicativamente,	
suddiviso come appresso:	
a.1) Ciascun Telaio, fiancata, imperiale già lamierati (2 per Udt):	
7% del valore di una singola UDT;	
a.2) Ciascuna cassa pronta per l'allestimento (2 per Udt):	
4% del valore di una singola UDT;	
a.3) Ciascuna UdT finita e consegnata ai fini contrattuali:	
16% del valore di una singola UDT;	
a.4) Ciascun carrello completo (compresi i motori elettrici di trazione) (4 per Udt):	
4% del valore di una singola UDT;	
a.5) Accoppiatori e mantice (intera UdT):	
7% del valore di una singola UDT;	
8/29	

a.6) Ciascun banco di manovra (2 per Udt):	
4% del valore di una singola UDT;	
a.7) Equipaggiamento di trazione completo (diesel e azionamenti) (intera UdT):	
15% del valore di una singola UDT;	
a.8) Allestimento interno completo (2 per Udt):	
4% del valore di una singola UDT;	
a.9) Impianto di condizionamento completo (intera UdT):	
8% del valore di una singola UDT.	
Le singole voci rimangono immodificabili nel loro valore complessivo, anche laddo-	
ve le componenti per UDT (carrelli, allestimenti, mantici etc) siano in numero	
maggiore/minore di quanto stimato per singola UDT.	
Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. è prevista l'anticipazione pari	
al 20% dell'importo del contratto applicativo.	
Durante il corso della costruzione potranno essere effettuati pagamenti sulla base di	
stati di avanzamento (S.A.) con cadenza bimestrale, che tengano conto dell'effettivo	
avanzamento della fornitura, per importi complessivamente non inferiori al 10%	
(dieci per cento) del prezzo complessivo fissato, per ciascuna Unità di Trazione,	
tenendo conto della ripartizione del prezzo unitario come sopra convenzionalmente	
stabilito nei singoli componenti.	
In occasione di ogni stato di avanzamento sarà registrata la quota percentuale di	
avanzamento in relazione alle singole parti d'opera completate come sopra quantifi-	
cate. Le quote percentuali saranno desunte dalle valutazioni autonomamente effet-	
tuate dal Direttore dell'Esecuzione. Gli Stati di Avanzamento verranno emessi dalla	
FCE sulla base di verbali di constatazione che verranno compilati da rappresentanti	
della FCE medesima e controfirmati da un rappresentante dell'Appaltatore. 9/29	
3/23	

Agli stati di avanzamento delle forniture dovranno essere allegati, ove necessario, i	
relativi verbali di collaudo e/o apposite certificazioni di idoneità e di buona esecu-	
zione dei lavori o delle forniture oggetto dei verbali di constatazione.	
I pagamenti di cui sopra saranno autorizzati entro 30 giorni dalla data della relativa	
fattura con una delle modalità previste dall'Amministrazione dello Stato che	
l'Appaltatore dovrà precisare.	
Considerato che l'Amministrazione conserva il diritto di rivedere, rettificare e cor-	
reggere la contabilità fino all'emissione del certificato di verifica di conformità, i	
pagamenti effettuati negli stati di avanzamento sono da considerarsi in acconto e	
diverranno definitivi solo all'emissione del certificato di verifica di conformità.	
Su ogni pagamento saranno operate le seguenti trattenute:	
- 10% (dieci per cento) a garanzia dell'efficienza e funzionalità delle parti appronta-	
te.	
- 0,5% (zerovirgolacinque per cento) così come previsto dall'art. 30 Comma 5 bis	
D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	
Le parti comprese nei vari S.A.L. identificate dal Responsabile dell'Esecuzione nelle	
modalità che lo stesso riterrà opportune, all'atto della redazione del SAL, passeranno	
di proprietà dello Stato e quindi della Gestione Governativa della Ferrovia Circum-	
etnea, pur restando in consegna all'Appaltatore e depositati nei locali	
dell'Appaltatore stesso.	
La custodia dei beni oggetto della fornitura è affidata all'Appaltatore stesso in quali-	
tà di depositario fino alla consegna ed accettazione degli stessi da parte della FCE.	
Durante la custodia, in caso di avarie, smarrimento, furti, sinistri e altri eventi simi-	
lari, anche se derivanti da cause di forza maggiore, l'Appaltatore dovrà provvedere	
alla sostituzione delle parti comunque avariate o mancanti, senza alcun onere per la	
10/29	

FCE.	
Gli importi trattenuti a garanzia saranno così svincolati:	
- le ritenute dello 0,5% nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 30 comma 5 bis	
D.lgs. 50/2016 e ss. mm. ii.	
- le ritenute fissate dal presente contratto applicativo nella misura del 10% di cui	
sopra, come segue:	
a) per metà, dodici (12) mesi dopo l'entrata in regolare servizio dei rotabili e co-	
munque dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità e dopo ri-	
solte le eventuali contestazioni;	
b) la seconda metà, allo spirare del più lungo periodo di garanzia previsto dal pre-	
sente contratto per le Unità di Trazione, pari a 36 (trentasei) mesi e dopo aver	
risolto le eventuali contestazioni.	
Ferme restando le clausole di cui sopra, è possibile sostituire, a richiesta	
dell'Appaltatore, le ritenute di garanzia mediante fideiussione bancaria o polizza	
fideiussoria assicurativa, costituita a termini di legge.	
Il conto di liquidazione finale della fornitura verrà predisposto entro 45 giorni dalla	
data di consegna dell'ultima Unità di Trazione facente parte della fornitura.	
L'Appaltatore dovrà sottoscrivere, per accettazione, il conto di liquidazione finale	
entro il termine di quindici giorni dal suo ricevimento.	
Trascorso il suddetto termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto a ciò o non	
abbia presentato le sue osservazioni, oppure le stesse siano di opposizione generica,	
si intenderà il conto stesso come definitivamente accettato e quindi estinta ogni	
azione in contrario.	
Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., e l'art. 6, comma 2,	
del decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni in legge	
11/29	

17 dicembre 2010 n. 217, il codice C.I.G. deve essere riportato su tutti gli strumenti	
di pagamento in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla FCE e	
dall'Appaltatore, nonché da tutti i soggetti della filiera delle imprese, a qualunque	
titolo, interessate al rapporto contrattuale di che trattasi. L'Appaltatore, assume gli	
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; in particolare	
quello di comunicare alla FCE, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni	
dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal	
comma 1 del medesimo articolo, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il	
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.	
ART. 8 ONERI CONTRATTUALI	
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese necessarie per la costruzione, la fornitu-	
ra e la consegna presso uno dei depositi della FCE siti in provincia di Catania delle	
Unità di Trazione nonché quelle relative a tutte le attività tecnico-amministrative da	
eseguire - per conto proprio o per conto del Committente - presso gli Organismi di	
Valutazione, presso ANSF e le altre Amministrazioni interessate finalizzate	
all'ottenimento dell'"Autorizzazione di messa in servizio" secondo quanto previsto	
nelle "Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veico-	
lo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche" emanato da ANSF. Gli oneri per	
le attività effettuate dagli Organismi di valutazione e per tutte le altre attività co-	
munque finalizzate all'ottenimento dell'Autorizzazione di messa in servizio sono a	
totale carico del Fornitore.	
Durante il periodo di garanzia l'Appaltatore dovrà a propria cura e spese assumere la	
funzione di SRM (Soggetto Responsabile della Manutenzione) per tutte le funzioni	
previste dai decreti e le linee guida emanate da ANSF ed effettuare tutte le attività e	
12/29	

gli interventi preventivi e correttivi che si rendano necessari a consentire la circola-	
zione dei treni secondo quanto prescritto ai punti 11 e 15 del Capitolato Tecnico.	
Le spese di stipulazione, di registrazione del presente Atto e delle copie occorrenti e	
di qualsiasi ulteriore Atto connesso all'espletamento dell'appalto, compresi gli Atti	
di gestione, fino all'approvazione del certificato di verifica di conformità.	
Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a varia-	
zione dei corrispettivi pattuiti.	
ART. 9 ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE	
1. Gli atti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui	
gli vengono sottoposti.	
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il	
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto,	
se ne fa espressa menzione negli stessi.	
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione	
non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena	
di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando	
negli atti le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre	
di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.	
4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato gli atti nel termine di cui sopra, oppure	
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine so-	
praindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore de-	
cade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande	
che ad essi si riferiscono.	
5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore	
dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, 13/29	

quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.	
6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a	
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il	
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono	
iscritte anche negli atti contabili all'atto della fir-ma immediatamente successiva al	
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente con-	
fermate sul conto finale si inten-dono abbandonate.	
7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione	
le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a	
pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritie-	
ne gli siano dovute.	
8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di	
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
ART. 10 CONTROVERSIE	
Tutte le controversie e contestazioni inerenti alla presente fornitura, saranno risolte	
in conformità alle norme vigenti in materia. Il foro competente sarà quello di Cata-	
nia.	
ART. 11 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO	
È fatto divieto assoluto all'Appaltatore di cedere in tutto o in parte il presente con-	
tratto.	
tratto. ART. 12 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 12 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO	
ART. 12 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO Il presente Atto viene stipulato con la espressa riserva dell'approvazione, per la Ge-	
ART. 12 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO Il presente Atto viene stipulato con la espressa riserva dell'approvazione, per la Gestione Governativa della FCE, da parte del Ministero dei Trasporti e quindi, mentre é	
ART. 12 APPROVAZIONE DEL CONTRATTO Il presente Atto viene stipulato con la espressa riserva dell'approvazione, per la Gestione Governativa della FCE, da parte del Ministero dei Trasporti e quindi, mentre é impegnativo sin d'ora per l'Appaltatore, per la FCE lo sarà soltanto dopo detta ap-	

PARTE SECONDA	
MANUTENZIONE FULL SERVICE IN QUALITÀ DI SRM DEI CONVOGLI	
FORNITI PER I 2 ANNI SUCCESSIVI ALLA FINE DEL PERIODO DI GARAN-	
ZIA FINO AL 5 ANNO CON ESTENSIONE OPZIONALE PER ULTERIORI 5	
ANNI FINO AL 10 ANNO E PER ULTERIORI 5 ANNI FINO AL 15 ANNO.	
Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO	
La Ditta, sulla base dell'Accordo Quadro stipulato ed a fronte del	
presente primo Contratto Applicativo eseguirà il servizio di manutenzione Full Ser-	
vice in qualità di SRM dei convogli forniti per i 2 anni successivi alla fine del perio-	
do di garanzia fino al 5 anno di manutenzione delle unità di trazione diesel-elettriche	
per la linea a scartamento ridotto della ferrovia circumetnea di cui alla fornitura rela-	
tiva alla Parte Prima del presente primo contratto applicativo.	
Come disciplinato al capitolo 16 del Capitolato Tecnico, il servizio comprende	
l'assunzione della funzione di Soggetto Responsabile della Manutenzione (SRM) per	
tutte le funzioni previste dai decreti e le linee guida emanate da ANSF e	
l'effettuazione di tutte le attività di manutenzione preventiva e correttiva in regime	
di Full Service per il mantenimento in piena efficienza delle Unità di Trazione die-	
sel-elettriche per la linea a scartamento ridotto della Ferrovia Circumetnea.	
Ai fini del calcolo dell'entità presunta delle prestazioni si prevedono percorrenze	
medie pari a circa 80.000 km annui per Unità di Trazione.	
L'Appaltatore deve garantire il rispetto degli standard R.A.M. di fornitura, offerti in	
 sede di gara per l'acquisizione dei rotabili, come definiti al capitolo 14 del Capitolato	
Tecnico.	
Art. 2 - DURATA DEL SERVIZIO	
AIL 2 - DURATA DEL SERVIZIO	

Il servizio di manutenzione Full service in qualità di SRM dei convogli avrà durata	
per i 2 anni successivi alla fine della garanzia generale fino al 5° anno, salvo eserci-	
zio del diritto di opzione.	
È prevista clausola opzionale per l'affidamento del servizio di manutenzione full	
service per ulteriori 5 anni fino al 10 anno e per ulteriori 5 anni fino al 15 anno, co-	
me disciplinato dall'art.8 dello schema di accordo quadro.	
ART. 3 OPZIONE	
L'Appaltatore si obbliga a concedere opzione, che il Committente si riserva la facol-	
tà di esercitare, per l'estensione del servizio di manutenzione full service (preventiva	
e correttiva) dei convogli, in qualità di SRM per tutte le funzioni previste dai decreti	
e le linee guida emanate da ANSF, per ulteriori 5 anni fino al 10° anno e per ulteriori	
altri 5 anni fino al 15° anno. La suddetta opzione sarà esercitata dal Committente	
mediante comunicazione scritta inoltrata presso la sede legale dell'Appaltatore a	
mezzo posta elettronica certificata (PEC) o mezzo equivalente, come segue:	
a) entro sessanta giorni dalla scadenza del quinto anno di manutenzione;	
b) entro sessanta giorni dalla scadenza del decimo anno di manutenzione;	
La comunicazione dell'esercizio del diritto di opzione relativa al primo veicolo si	
intenderà applicata a tutti i veicoli oggetto della fornitura del presente primo contrat-	
to applicativo senza obbligo di alcuna ulteriore comunicazione da parte di FCE.	
Il mancato esercizio del diritto di opzione per il primo periodo (dal 6° al 10° anno)	
esclude l'esercizio del diritto per il periodo successivo (dal 11° al 15° anno).	
L'esercizio del diritto di opzione da parte del Committente, che l'Appaltatore si ob-	
bliga sin d'ora ad accettare, comporterà il rinnovo contrattuale del servizio di manu-	
tenzione alle condizioni previste nel presente contratto applicativo e il cui corrispet-	
tivo stimato sarà determinato moltiplicando la percorrenza media annua delle UdT	
16/29	

7	
per il periodo di manutenzione scelto (dal 6° al 10° anno, dal 11° al 15° anno) per il	
corrispondente valore dell'indice µc dichiarato in sede di offerta, riparametrato in	
€km.	
Viene qui, altresì, espressamente richiamato il Capitolato Tecnico per quanto con-	
cerne la disponibilità temporale dei ricambi nonchè la validità per cinque anni delle	
quotazioni economiche dei ricambi medesimi come riportate nel listino ricambi,	
citato nell'articolo 16 del medesimo Capitolato.	
Art. 4 – IMPORTO DEL SERVIZIO	
L'importo complessivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è stimato €	
E importo compressivo per le prestazioni oggetto dei presente contratto e stimato e	
Tale importo è determinato moltiplicando la percorrenza media annua delle n. 7	
UdT, di cui al presente contratto applicativo per il periodo di manutenzione dei 2	
anni successivi alla fine della garanzia generale fino al 5° anno per il corrispondente	
valore dell'indice µc dichiarato in sede di offerta e riparametrato in €km.	
È prevista la revisione prezzi ai sensi della Legge n. 25/2022 e dal D.L. n. 50 del	
17.05.2022.	
Art. 5 - PAGAMENTI	
Le prestazioni oggetto del presente contratto saranno compensate "a misura" e con-	
tabilizzate mensilmente, moltiplicando la percorrenza effettiva delle UdT per il valo-	
re dell'indice μc di cui al precedente articolo pari a €km.	
Annualmente, sull'importo dovuto per il dodicesimo mese saranno trattenute le even-	
tuali penali maturate secondo quanto indicato nel successivo art. 15.	
La modalità di calcolo dei compensi di cui sopra è valida per percorrenze medie	
annue non inferiori a 40.000 km/UdT.	
Nel caso in cui, per cause non imputabili all'Appaltatore (chiusura al traffico ferro-	
17/29	

viario di tratti di linea; indisponibilità rotabili causa incidenti; etc.) nel corso dell'an-	
no le percorrenze totali annuali della flotta siano inferiori al prodotto ottenuto molti-	
plicando il numero di UdT della flotta per 40.000 km/(annoxUdT), le minori percor-	
renze rispetto a tale valore (percorrenze non effettuate) saranno pagate al 50% del	
prezzo unitario (in €km).	
In caso di indisponibilità dei rotabili che comportino la riduzione della percorrenza	
delle UdT (cause attribuibili all'Appaltatore), le percorrenze non effettuate, pur non	
dando luogo ad alcun pagamento, ai fini del calcolo delle minori percorrenze di cui	
sopra saranno considerate come effettuate.	
Ai sensi dell'articolo 30, comma 5bis, del D.lgs. n. 50/2016 sull'importo netto pro-	
gressivo delle prestazioni, FCE opera una ritenuta dello 0,5 %; tali ritenute sono	
svincolate in sede di liquidazione finale.	
L'Appaltatore è tenuto alla registrazione mensile delle letture dei contachilometri	
delle UdT.	
Sulla base di tali registrazioni sarà calcolata la percorrenza mensile e, previa verifica	
da parte di FCE, l'importo mensile dovuto.	
Art. 6 - PENALITÀ	
Relativamente al mancato raggiungimento degli obiettivi RAM offerti	
dall'appaltatore in fase di gara, si applicheranno le seguenti penali che saranno con-	
teggiate su base annua riproporzionando i valori dei parametri R.A.M. rilevati in	
funzione della percorrenza effettiva.	
Affidabilità: per ogni "anormalità di esercizio" (a) superiore al valore offerto in fase	
di gara, calcolata secondo quanto previsto al capitolo 14.4 del Capitolato Tecnico,	
sarà applicata una penale di €10.000,00.	
Disponibilità: Se la disponibilità media giornaliera di veicoli, rilevata su un periodo	
18/29	

di 12 mesi, è inferiore a quanto offerto in sede di gara sarà applicata una penale così	
calcolata:	
P= (disponibilità media giornaliera offerta in gara – disponibilità media giornaliera	
rilevata) x €10.000,00	
Il calcolo delle penali di cui sopra è effettuato alla fine di ogni anno.	
FCE può svolgere, in ogni momento e fino alla scadenza del periodo contrattuale di	
manutenzione, verifiche e controlli diretti ad accertare le attività di manutenzione del	
materiale ferroviario, e l'appaltatore è tenuto, a tal fine, a fornire la più ampia colla-	
borazione per facilitare le ispezioni, le verifiche e l'acquisizione dei dati da parte di	
FCE o dei soggetti da essa indicati.	
Una UdT si considera disponibile per l'intera giornata se è in grado di espletare il	
servizio durante l'intero orario di esercizio quotidiano (4.30 - 22.30).	
I fermi macchina saranno opportunamente registrati e documentati e considerati ai	
fini della mancata disponibilità solo se ricadenti nell'intervallo temporale di utilizzo	
4.30 - 22.30.	
In ogni caso il numero di veicoli fermi non disponibili non potrà superare un terzo	
del numero di UdT oggetto del contratto arrotondato per difetto.	
In caso contrario sarà applicata una ulteriore penale giornaliera così calcolata:	
P= €500,00 x 2^(X-Z-n-1)	
Dove:	
P= penale giornaliera; n= numero di veicoli disponibili; X è il numero delle UDT	
oggetto del contratto; Z è il numero massimo di UDT ferme che non comportano	
applicazione di penale.	
In caso di guasto del rotabile (già rientrato in deposito) previo avviso telefonico,	
l'Appaltatore dovrà provvedere all'invio, presso gli impianti della sede ferroviaria 19/29	

FCE, del proprio personale operativo, entro 60 minuti dalla prima chiamata.	
In caso di guasto del rotabile (ancora in linea) previo avviso telefonico,	
l'Appaltatore dovrà provvedere all'invio, presso il luogo in cui il rotabile è fermo,	
del proprio personale operativo, entro massimo 120 minuti dalla prima chiamata.	
In caso di ritardo, sono previste le seguenti penali:	
- 25 €per la prima mezz'ora, o frazione di mezz'ora, di ritardo oltre i 30' previsti	
per l'intervento;	
- 50 €per le successive mezz'ore, o frazioni di mezz'ora, di ulteriore ritardo.	
Art. 7 - ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANO-	
DOPERA, NONCHÉ MISURE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA	
SICUREZZA DEI LAVORATORI	
L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dal D. Lgs.	
81/2008 e s.m.i. e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavo-	
ro.	
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere, prima della consegna dei lavori, all'Ufficio che	
sovrintende all'esecuzione del contratto, la documentazione di avvenuta denuncia	
agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici e in seguito periodicamente,	
copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi e di quelli dovuti agli	
organismi paritetici.	
L'Appaltatore è obbligato, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servi-	
zi costituenti oggetto dell'appalto a provvedere al versamento dei contributi previ-	
denziali e assicurativi previsti dalla normativa vigente.	
L'Appaltatore, inoltre, è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipen-	
denti occupati nei servizi costituenti oggetto dell'appalto condizioni normative e	
retributive non inferiori a quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro, applicabi-	
20/29	

le alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi,	
nonché le successive modifiche od integrazioni che dovessero intervenire nel con-	
tratto collettivo stesso.	
FCE promuove la cooperazione ed il coordinamento, ai sensi dell'art. 26, comma 3,	
del su citato decreto, apportando al DUVRI allegato al presente Contratto, se del	
caso, le opportune modifiche ed integrazioni, anche sulla base delle informazioni che	
l'Appaltatore evidenzierà, in maniera esplicita, sugli eventuali rischi interferenti che	
derivino dall'esercizio della propria attività nei confronti dei lavoratori di FCE e/o di	
altre imprese qualora presenti nel medesimo ambiente/area di lavoro.	
Art. 8 - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO	
L'Appaltatore dovrà, con adeguata organizzazione, assicurare l'espletamento del	
Servizio ad esso affidato in appalto, nella maniera più idonea, sollecita ed efficiente.	
FCE ha, in ogni caso, la facoltà di intervenire in ordine alla predetta organizzazione,	
in relazione alle esigenze del servizio ferroviario.	
All'inizio ed al termine della prestazione lavorativa ogni addetto dovrà registrare la	
propria presenza utilizzando, laddove previsto, l'apposito dispositivo di rilevazione	
delle presenze o, in mancanza di rilevazione elettronica, registrando orario di ingres-	
so e di uscita nello specifico registro presenze. Ogni interruzione del servizio, ab-	
bandono e rientro nel posto di lavoro andrà registrato con la medesima procedura.	
L'Appaltatore è obbligato a comunicare, prima dell'inizio del servizio:	
a) il nominativo del Responsabile del servizio e del suo sostituto e relativi numeri di	
telefono e di mail sempre funzionanti e raggiungibili, nelle ore ed in tutti i gior-	
ni dell'anno in cui viene garantita la manutenzione dei rotabili;	
b) le generalità dei lavoratori utilizzati nell'appalto in oggetto, allegando fotocopia	
 del libro matricola attestante la loro regolare assunzione e, se del caso, il per-	
21/29	

messo di soggiorno dei lavoratori extracomunitari.	
Ogni variazione che dovesse in seguito intervenire circa i responsabili o gli addetti	
dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto alla FCE. Non sarà consentito	
l'accesso di personale non previamente accreditato presso FCE.	
Tutte le prestazioni dei dipendenti dell'Appaltatore devono essere rese nel completo	
rispetto delle disposizioni e dei regolamenti, con ogni possibile sollecitudine e senza	
arrecare intralcio o molestia sia agli utenti sia al personale dipendente FCE.	
L'Appaltatore è obbligato, in caso di astensione dal lavoro, totale o parziale, da parte	
del personale dipendente, a mettere in essere tutte le misure atte ad assicurare la	
continuità e la regolarità del servizio appaltato adeguandosi, peraltro, alle eventuali	
disposizioni della FCE.	
FCE può chiedere all'Appaltatore la produzione di idonea certificazione attestante	
l'idoneità morale e psicofisica dei lavoratori utilizzati nell'appalto, il tutto a spese	
dell'Appaltatore.	
L'Appaltatore, inoltre, deve curare che il personale dipendente adibito	
all'espletamento del servizio in appalto:	
a) sia sempre munito di documento di riconoscimento in corso di validità nonché di	
apposito tesserino per la circolazione negli impianti dell'FCE interessati dal	
servizio in appalto. I tesserini dovranno essere predisposti a cura e spese	
dell'Appaltatore e dovranno portare le firme dell'Appaltatore stesso e del rap-	
presentante designato dall'FCE;	
b) consegni immediatamente al rappresentante designato dall'FCE o a suo delegato	
gli oggetti, qualunque ne sia il valore e lo stato, rinvenuti sia all'interno dei ro-	
tabili sia nell'ambito degli impianti;	
c) segnali al rappresentante designato dall'FCE le avarie, le mancanze e le altre	
22/29	
1	İ

anomalie che rilevasse nel materiale rotabile;	
d) segnali in apposita scheda di rapporto giornaliero ogni variazione di stato della	
carrozzeria (presenza di graffi, ammaccature, segni di urti) dei rotabili riscon-	
trata rispetto al giorno precedente.	
È fatto assolutamente divieto all'Appaltatore ed al suo personale di:	
a) prendere accordi e ricevere ordini da personale estraneo alla FCE o personale che	
non abbia un titolo nel contratto, anche se interessati all'esecuzione del servizio	
in appalto;	
b) chiedere compensi o regalie;	
c) divulgare dati o notizie concernenti, direttamente o indirettamente, il servizio ap-	
paltato;	
d) non svolgere, anche indirettamente, attività che si ponga in contrasto con gli inte-	
ressi della FCE.	
L'Appaltatore si impegna ad erogare, nei confronti del proprio personale impiegato,	
idonea formazione documentabile, riguardante:	
- norme di sicurezza;	
- l'utilizzo dei macchinari impiegati;	
- l'utilizzo dei prodotti chimici e dei materiali di consumo in genere.	
Art. 9 - INTERFERENZE CON L'ESERCIZIO FERROVIARIO	
Qualora le operazioni di manutenzione dovessero interferire con l'esercizio ferrovia-	
rio, l'Appaltatore dovrà mettere in atto tutti gli accorgimenti possibili affinché sia	
garantita la regolarità della marcia dei treni o quantomeno gli inconvenienti siano	
contenuti in limiti tali da non provocare ritardi di notevole entità nel servizio ferro-	
viario, particolarmente nelle ore di punta.	
l'Appaltatore dichiara di avere valutato che le modalità di svolgimento delle presta-	
23/29	

zione possono essere condizionate dal contemporaneo esercizio del traffico ferrovia-	
rio, nonché di avere, in particolare, preso in considerazione gli oneri derivanti dal	
rispetto del DPR 753/80 in materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio ferrovia-	
rio, dal DPR 191/79 in materia di sicurezza di lavori in prossimità di linee ferrovia-	
rie, dalle normative emanate da ANSF e dal rispetto dei regolamenti interni e delle	
disposizioni impartite dalla Direzione di Esercizio della Ferrovia Circumetnea.	
FCE si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la	
regolarità e la sicurezza dell'esercizio ferroviario.	
ART. 10 - PROTOCOLLO DI OPERATIVITÀ, RENDICONTAZIONE E	
SCAMBIO DATI	
All'inizio del servizio, FCE e Fornitore definiranno un protocollo operativo che defi-	
nisca tutte le modalità operative (accessi, lavoro presso FCE, presa in carico e ricon-	
segna rotabili, etc.).	
L'Appaltatore dovrà predisporre, su modello informatico accessibile e di uso corren-	
te tutti i dati relativi alle manutenzioni effettuate, affinché FCE possa archiviarlo ed	
eventualmente inserirlo nelle proprie procedure informatiche per la manutenzione.	
Art. 11 - TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI	
L'appaltatore è obbligato a riportare su tutte le fatture emesse a seguito della esecu-	
zione delle prestazioni inerenti il presente Contratto il codice C.I.G. 9375694B70.	
Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della L. 13/08/2010 n. 136, il contratto è risolto di diritto in	
tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della	
società Poste Italiane; il contratto è inoltre risolto allorché l'appaltatore, il subappal-	
tatore o il subcontraente ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli	
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al citato art. 3; in tal caso procede all'im-	
mediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente la FCE	
24/29	

ed i competenti uffici.	
Ai sensi dell'art. 3 della L. 13/8/2010 n. 136 l'appaltatore assume gli obblighi di trac-	
ciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima legge; in particolare quello di co-	
municare a FCE, tempestivamente e, comunque entro sette giorni dalla loro accen-	
sione, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati previsti dal medesimo art.	
3, nonché, nel medesimo termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone	
delegate ad operare su di essi. FCE verificherà che nei contratti sottoscritti con i	
subappaltatori ed i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interes-	
sate alle prestazioni scaturenti dal presente contratto sia inserita, a pena di nullità	
assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di	
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.	
Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	
Il presente contratto può essere risolto unilateralmente da FCE con semplice comu-	
nicazione scritta, in caso di grave inadempimento dell'Appaltatore.	
Rimangono ferme le ulteriori cause di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs.	
50/2016 e s.m.i.	
Resta salva la facoltà di FCE di pretendere il risarcimento di eventuali danni conse-	
guenti alla risoluzione stessa.	
Art. 13 - CAUZIONE	
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'Appaltatore ha prestato	
apposita cauzione mediante polizza/fideiussione numero n. della	
Società/Istituto rilasciata in data per l'importo di	
corrispondente al 10% dell'importo del presente contratto.	
La predetta polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della	
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui	
25/29	

all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garan-	
zia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appal-	
tante ed inoltre che l'omesso o ritardato pagamento delle somme dovute	
dall'Appaltatore a titolo di premio non deve comportare inefficacia della garanzia.	
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regola-	
re esecuzione.	
Art. 14 - GARANZIE	
l'Appaltatore deve assumersi la responsabilità per danni subiti dalla Stazione Appal-	
tanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed	
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione servizio e delle attivi-	
tà connesse.	
A tale scopo l'Appaltatore dovrà presentare, almeno dieci giorni prima della conse-	
gna delle prestazioni, una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a	
terzi ed opere (RCT/RCO) nell'esecuzione del servizio di manutenzione, per una	
somma assicurata pari all'importo contrattuale del servizio al netto dell'IVA, con	
massimale per sinistro non inferiore a € 1.000.000,00 e con validità non inferiore	
alla durata delle prestazioni.	
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'Appaltatore potrà dimo-	
strare l'esistenza di una polizza (RCT/RCO) già attivata, avente le medesime caratte-	
ristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla	
stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svol-	
to anche per conto di FCE, precisando che non vi sono limiti al numero dei sinistri e	
che il massimale per sinistro non è inferiore a €1.000.000,00.	
Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurati-	
va di cui al presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l'Appaltato-	
26/29	

re non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si	
tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cau-	
zione definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno	
subito.	
Art. 15 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	
L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella rea-	
lizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto sono tenuti ad osservare	
quanto prescritto nel protocollo di legalità "ACCORDO QUADRO CARLO AL-	
BERTO DALLA CHIESA" Stipulato il 12.07.2005 fra la Regione Sicilia ed il Mini-	
stero dell'interno, le Prefetture dell'isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubbli-	
ci, l'INPS e INAIL (circolare Assessorato Regionale LL.PP. n.593 del 31.01.2006),	
al quale la FCE ha aderito giusta Delibera del Gestore n.406 del 07.05.2014. Sono a	
completo carico dell'Appaltatore tutti gli oneri derivanti dalla esecuzione del suddet-	
to Protocollo.	
Art. 16 - ECCEZIONI E RISERVE DELL'APPALTATORE	
Gli atti contabili sono firmati dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui	
gli vengono sottoposti.	
2. Nel caso in cui l'esecutore, non firmi gli atti contabili, è invitato a farlo entro il	
termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto,	
se ne fa espressa menzione negli stessi.	
3. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantifi-cazione	
non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena	
di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando	
negli atti le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre	
di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.	
27/29	
	I.

4. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato gli atti nel termine di cui sopra, oppure	
lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine so-	
praindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore de-	
cade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande	
che ad essi si riferiscono.	
5. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore	
dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori,	
quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.	
6. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto ido-neo a	
riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il	
pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono	
iscritte anche negli atti contabili all'atto della firma immediatamente successiva al	
verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente con-	
fermate sul conto finale si intendono abbandonate.	
7. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con pre-cisione	
le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a	
pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritie-	
ne gli siano dovute.	
8. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di	
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.	
Art. 17 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO	
FISCALE	
Le spese di stipulazione del presente contratto, nonché le relative spese di bollo e di	
registrazione, sono a totale carico dell'Appaltatore.	
Art. 18 - CONTROVERSIE	
28/29	

Le parti convengono che eventuali controversie comunque derivanti dal presente	
contratto saranno deferite al foro di Catania.	
Il presente Atto è stato dalle parti stesse letto e dichiarato conforme alla loro volontà	
ed in segno di accettazione lo sottoscrivono in triplice copia.	
Per la Gestione Governativa della Ferrovia Circumetnea	
()	
Per l'Appaltatore	
()	
29/29	